Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 143 del 20 giugno 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 giugno 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 215.

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 216.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 217.

Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 215.

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicate nell'elenco *C* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *C*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

Art. 2.

Esclusioni dal campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

b) all'esportazione verso i Paesi terzi;

c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

d) all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

Adeguamenti tecnici

1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

Art. 4.

Immissione sul mercato

1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

Art. 5.
Etichettatura

1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
c) amosite: CAS n. 12172-73-5;
d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;
e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;
f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.

Art. 6.
Decorrenza degli effetti

1. Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GAVA, *Ministro dell'interno*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 17

ALLEGATO 1

1. DIVIETI.

1.1.

Crocidolite (CAS n. 12001-28-4) e prodotti che la contengono: è vietata salvo le deroghe di cui al punto 2.1.

1.2.

Crisotilo (CAS n. 12001-29-5).
Amosite (CAS n. 12172-73-5).
Antofillite (CAS n. 77536-67-5).
Actinolite (CAS n. 77536-66-4).
Tremolite (CAS n. 77536-68-6):

vietati solo ove contenuti nei seguenti prodotti:

a) i giocattoli;
b) i materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo;
c) i prodotti finiti sotto forma di polvere, venduti al dettaglio al pubblico;
d) gli articoli per fumatori, quali pipe per tabacco, bocchini per sigarette e bocchini per sigari;
e) i vagli catalitici ed i dispositivi di isolamento destinati a essere incorporati negli apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto;
f) le pitture e le vernici.

2. DEROGHE.

2.1.

Prodotti che contengono crocidolite, comprese le fibre e i semi lavorati necessari alla loro fabbricazione:

a) tubazioni di cemento-amianto; purché non impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;
b) giunti, guarnizioni, manicotti agli acidi ed alle alte temperature;
c) convertitori di coppia.

2.2.

Composti bituminosi e similari contenenti fibre di amianto di cui al punto 1.2 destinati ad essere applicati a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione dalla corrosione.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
CONTENENTI AMIANTO

1. I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso:

a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza;

b) essa è divisa in due parti:

1) la parte superiore (h1 - 40% H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero;

2) la parte inferiore (h2 - 60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;

c) se il prodotto contiene crocidolite, l'espressione «contiene amianto» del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente «contiene crocidolite/amianto blu». L'etichetta di tali prodotti deve tuttavia comprendere l'iscrizione «contiene amianto»;

d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

a) su ciascuna unità consegnata indipendentemente dalla sua dimensione;

b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato non è possibile apporre un'etichetta sull'elemento.

3. *Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati.*

3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato;

b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1.:

a) deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o

b) deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o

c) deve essere direttamente stampata sull'imballaggio.

3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

4. *Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati.*

Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

a) un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto;

b) un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o

c) stampa diretta sul prodotto,

oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

5. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti:

a) lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato;

b) utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi;

c) se possibile inumidire prima di tagliare o forare;

d) inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre di amianto, dovrebbe se necessario recare la seguente istruzione di sicurezza «sostituire in caso di usura».

7. L'immissione sul mercato nazionale dei prodotti contenenti amianto è ammessa a condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte in lingua italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

88G0258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 216.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicata nell'elenco *C* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *C*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.

Art. 2.

Esclusione dal campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

b) all'esportazione verso i Paesi terzi;

c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

Adeguamenti tecnici

1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

Art. 4.

Immissione sul mercato

1. È vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.

3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.

4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.

5. È vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.

Art. 5.

Censimento

1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

Art. 6.
Etichettatura

1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente. stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.

Art. 7.
Controllo delle regioni

1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché del corretto smaltimento degli stessi.

Art. 8.
Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

De Mita, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
La Pergola, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
Andreotti, *Ministro degli affari esteri*
Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*
Amato, *Ministro del tesoro*
Gava, *Ministro dell'interno*
Battaglia, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
Formica, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
Donat Cattin, *Ministro della sanità*
Ruffolo, *Ministro dell'ambiente*
Maccanico, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* Vassalli
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 22

Allegato

1. Divieti.

Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.

Trifenili policlorurati (PCT).

Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,01% in peso.

2. Deroghe.

In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:

Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze;

Grandi condensatori (≥ 1 kg di peso totale);

Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);

Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici).* — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

88G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 217.

Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, indicata nell'elenco *C* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *C*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Principi generali

1. Per proteggere le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico delle sostanze pericolose individuate nell'allegato III, è stabilito un regime di autorizzazioni preventive basato sulla fissazione di valori limite specifici, in funzione del tipo di stabilimento industriale.

2. La fissazione dei valori limite specifici deve tendere all'eliminazione dell'inquinamento delle varie fasi del ciclo naturale dell'acqua che possano essere influenzate dagli scarichi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sostanze pericolose: le sostanze pericolose che figurano nell'allegato III, individuate tra le famiglie e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I;

b) trattamento delle sostanze: qualsiasi procedimento industriale che comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alla lettera *a)*, ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;

c) valori limite: i valori fissati per le sostanze pericolose di cui alla lettera *a)*, che figurano nell'allegato III;

d) stabilimento industriale: ogni specifica unità produttiva nella quale viene effettuato esclusivamente il trattamento di sostanze pericolose di cui alla lettera *a)*, o di qualsiasi altro prodotto che contiene le medesime sostanze;

e) stabilimento esistente: qualsiasi stabilimento industriale in funzione o posto in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) stabilimento nuovo:

1) qualsiasi stabilimento industriale che venga posto in funzione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità produttiva autorizzata venga aumentata di oltre il 20% dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) scarico: qualsiasi scarico da stabilimento industriale nelle acque superficiali, interne e marine, pubbliche e private, nonché nelle fognature, contenente sostanze pericolose, di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

Autorizzazione allo scarico

1. Lo scarico è subordinato ad autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, da presentare contestualmente alla eventuale domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, deve contenere l'indicazione:

a) della capacità di produzione, in valori mensili, espressa anche in funzione della quantità di sostanze pericolose prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento;

b) del fabbisogno mensile di acque nellò specifico processo produttivo;

c) del sistema di misurazione del flusso degli scarichi;

d) dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui allo stato liquido, solido e gassoso;

e) dei sistemi di depurazione interni allo stabilimento.

3. L'indicazione di ulteriori elementi può essere prescritta, in via generale, con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. La domanda deve essere corredata da perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, che asseveri la veridicità e completezza delle informazioni previste nel comma 2.

5. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni necessarie per la salvaguardia delle risorse ambientali, tenuto conto della particolare natura e delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti negli scarichi, delle caratteristiche qualitative e delle destinazioni di uso del corpo ricettore, dell'ubicazione dello stabilimento industriale, nonché dei mezzi tecnici impiegati nella produzione e nella depurazione.

6. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, senza che l'autorizzazione sia stata rilasciata, l'interessato può notificare diffida a provvedere, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale la domanda si intende respinta.

7. L'autorizzazione può essere sospesa quando risulti che per lo scarico non siano rispettati i valori limite di cui all'allegato III o le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. In tal caso l'autorità competente prescrive le modifiche da apportarsi allo scarico e, constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione.

8. L'autorizzazione ha la durata di quattro anni; sei mesi prima della sua scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo secondo le modalità prescritte dal presente articolo. Lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

9. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 4.

Procedimento di adeguamento degli scarichi degli stabilimenti esistenti

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata domanda di autorizzazione per lo scarico degli stabilimenti esistenti. La domanda deve essere presentata alle autorità di cui all'art. 8 ed inviata anche alla regione.

2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, anche per gli stabilimenti posti in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso in cui i valori prescritti dall'autorizzazione diano luogo ad un superamento dei valori limite previsti dall'allegato III, la domanda deve altresì contenere un atto di impegno che definisca le modificazioni che si intendono realizzare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento ed il tempo necessario, nell'arco massimo di dodici mesi, dalla presentazione della domanda per ricondurre lo scarico entro i valori limite prescritti.

4. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo del titolare dello scarico di rispettare i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nella stessa domanda e nell'atto d'impegno, l'autorità regionale provvede in via sostitutiva.

5. L'autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione, può prescrivere tempi di adeguamento inferiori a quelli indicati nella domanda, ove considerati tecnicamente compatibili con i procedimenti industriali in atto nello stabilimento, e tali da determinare una rilevante diminuzione del tempo altrimenti necessario al rispetto dei valori limite indicati nell'allegato III.

6. L'autorità competente può ordinare la sospensione dello scarico ove non siano rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nella domanda, prescrivendo eventualmente le modifiche da apportarsi allo scarico, e, constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione.

Art. 5.

Valori limite

1. I termini fissati per l'osservanza dei valori limite di accettabilità, nonché le procedure e le tecniche per la sorveglianza ed il controllo degli scarichi sono stabiliti nell'allegato II.

2. I valori limite sono controllati al punto in cui gli scarichi contenenti le sostanze pericolose fuoriescono dalla unità produttiva, salvo quanto previsto dall'art. 7 Comunque lo scarico generale dell'insediamento produttivo, nel cui ambito è ubicata l'unità produttiva, deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 6.

Divieto di scarico

1. È fatto divieto di riversare gli scarichi contenenti le sostanze pericolose nelle acque sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unità geologiche profonde.

2. Le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente decreto non possono essere attuate in modo che ne risulti un trasferimento delle sostanze pericolose in altri ambienti, in particolare nel suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unità geologiche profonde e nell'aria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere osservate dagli stabilimenti esistenti a partire dal termine di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Impianti di trattamento

1. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 2, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non può accettare acque da trattare né effettuare a sua volta scarichi, prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto.

2. I valori limite di cui all'allegato III sono altresì controllati nel punto in cui le acque fuoriescono dall'impianto di trattamento.

3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 8.

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti per gli scarichi di insediamenti produttivi, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, previo parere dei competenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

2. Copia di ogni autorizzazione deve essere trasmessa alla regione ed alla provincia.

Art. 9.

Competenze delle regioni

1. Le regioni danno direttive alle province per l'organizzazione la raccolta dei dati relativi al numero degli scarichi ed alla tipologia degli stabilimenti industriali interessati alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai risultati della sorveglianza e del controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi industriali di cui all'allegato III, e da altre fonti significative di scarichi diversi da quelli descritti nel predetto allegato.

2. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione annuale sullo stato di applicazione delle presenti disposizioni, nonché sulle eventuali carenze riscontrate e sui rimedi proponibili per eliminare l'inquinamento.

3. Nei casi di pericolo di un danno per le acque, il suolo, il sottosuolo, l'aria e le altre risorse ambientali, la regione competente, anche su segnalazione della provincia, del comune, della comunità montana, delle unità sanitarie locali, o degli organi tecnici ed ispettivi, può ordinare la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento industriale o di singoli reparti produttivi, per tutto il tempo necessario all'adozione dei migliori mezzi tecnici disponibili per evitare od aggravare le situazioni di pericolo o di danno.

Art. 10.

Competenze del Ministero dell'ambiente

1. Il Ministero dell'ambiente:

a) stabilisce i programmi specifici di cui all'art. 14;

b) ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

c) definisce le procedure tecniche per la vigilanza ed il controllo sugli scarichi;

d) cura l'organizzazione dei dati conoscitivi forniti dalle regioni.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni dei valori limite e degli allegati tecnici

1. Le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni delle disposizioni spefiche relative alle sostanze pericolose, disposte da direttive del Consiglio delle Comunità europee, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere modificati i valori limite o fissati nuovi valori limite di cui all'allegato III.

Art. 12.

Organi di consulenza tecnica

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

a) i servizi e presidi delle unità sanitarie locali;

b) l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) l'Istituto superiore di sanità (ISS);

d) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

e) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 13.
Funzioni ispettive

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto, avvalendosi degli organi tecnici di cui all'art. 12.

2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive.

Art. 14.
Programmi specifici

1. Per le sostanze oggetto di specifica disciplina, di cui all'allegato III, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con gli altri Ministri interessati, sono stabiliti programmi specifici per ridurre, evitare od eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze, comprese le fonti multiple e diffuse, diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limite di cui al presente decreto.

2. Il decreto che approva i programmi di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Nella formulazione dei programmi specifici si terrà conto delle misure e delle tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione ed il riciclo delle sostanze di cui al comma 1.

4. I programmi specifici saranno diretti a promuovere, in vista del conseguimento dei predetti obiettivi, il coordinato utilizzo dei vigenti strumenti finanziari disponibili a livello comunitario, statale e regionale.

5. In sede di prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i programmi specifici che diventano vincolanti dopo tre anni dalla data della loro pubblicazione.

Art. 15.
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei commi seguenti.

2. Chiunque effettua nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata, è punito con l'arresto sino a tre anni.

3. Alla stessa pena soggiace chi, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in fognature, non presenta la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, ovvero continua ad effettuare il medesimo scarico con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata.

4. Chiunque effettua uno scarico senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni.

5. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite stabiliti dal presente decreto nei rispettivi tempi e modi di applicazione, ovvero non osserva i provvedimenti integrativi adottati dalle autorità competenti.

6. Salve le disposizioni previste dagli articoli 23-*bis* e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, chiunque non osservi i divieti di cui all'art. 6 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

7. Chiunque non osserva l'ordine di sospensione dell'attività produttiva, adottato dalla regione ai sensi dell'art. 9, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni.

Art. 16.
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 18

ALLEGATO I

ELENCO DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte principalmente in base alla loro tossicità, alla loro persistenza, alla loro bioaccumulazione, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue:

1. composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico;
2. composti organofosforici;
3. composti organostannici;
4. sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso;
5. mercurio e composti del mercurio;
6. cadmio e composti del cadmio;
7. oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
8. materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI GENERALI

VALORI LIMITE, DATE FISSATE PER LA LORO OSSERVANZA E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA APPLICARE AGLI SCARICHI

1. Per i vari tipi di stabilimenti industriali interessati, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nell'allegato III.

2. Le quantità di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività.

3. Per gli stabilimenti industriali che non sono menzionati nell'allegato III e che scaricano le sostanze pericolose di cui all'art. 2, lettera *a)*, con decreto del Ministero dell'ambiente, sono stabiliti i migliori mezzi tecnici disponibili ed i relativi valori limite che non devono essere meno rigorosi tra quelli fissati nel medesimo allegato, che meglio corrispondono ad essi.

4. I valori limite, espressi in concentrazione, che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, figurano nell'allegato III. In ogni modo, i valori limite espressi come concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante così come determinato al precedente punto 2. Tuttavia, poiché la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi produttivi e gli stabilimenti industriali, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato III, espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività.

5. Per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all'allegato III soddisfano alle norme di emissione dev'essere istituita una procedura di controllo che preveda il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di sostanze trattate o, se del caso, la misurazione dei parametri caratteristici dell'attività inquinante di cui al citato allegato III. In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità di sostanze trattate, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di sostanze che può essere utilizzata in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata. Quando gli scarichi non contengono più di un determinato quantitativo di sostanze di cui al medesimo allegato, scaricate annualmente e precisato caso per caso nell'allegato III, l'autorità di controllo può adottare una procedura di controllo semplificata.

6. Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di 24 ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese dev'essere calcolato in base ai quantitativi di sostanze scaricate giornalmente. Per gli scarichi di talune sostanze, l'allegato III puo fissare un limite quantitativo al di sotto del quale le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione possono applicare una procedura di controllo semplificata.

7. I prelievi e la misurazione del flusso di cui al paragrafo 5 sono effettuati normalmente nel punto in cui si applicano i valori limite in conformità dell'art. 5, comma 2, del presente decreto. Tuttavia, qualora risulti necessario per garantire l'applicazione dei metodi di misura, l'autorità preposta al controllo può permettere che i prelievi e la misurazione del flusso siano effettuati in un altro punto situato a monte di quello in cui si applicano i valori limite, purché:

dette misure siano applicate a tutte le acque provenienti dallo scarico di cui trattasi;

regolari verifiche provino che le misure sono adeguatamente rappresentative delle quantità di sostanze pericolose scaricate nel punto in cui si applicano i valori limite o sono ad esse sempre superiori.

8. Il metodo di misura, il limite di rilevazione, l'esattezza e la precisione del metodo stesso sono fissati per ogni sostanza nell'allegato III. La misurazione della portata degli effluenti dev'essere effettuata con una tolleranza massima del 20%.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. *Relative al tetracloruro di carbonio*
2. *Relative al DDT*
3. *Relative al pentaclorofenolo*

1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL TETRACLORURO DI CARBONIO (*)

Valori limite

Tipo di stabilimenti industriali (1) (2)	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in (3)		Da rispettare a decorrere dal
		Peso	Concentrazione	
1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione	Mensile	*a)* Procedimento con lavaggio: 40 g CCl_4 per tonnellata di capacità di produzione totale di CCl_4 e di percloretilene	1,5 mg/l	
		b) Procedimento senza lavaggio: 2,5 g/t	1,5 mg/l	(4)
	Giornaliero	*a)* Procedimento con lavaggio: 80 g/t	3 mg/l	
		b) Procedimento senza lavaggio: 5 g/t	3 mg/l	
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione dal metano (compresa la clorolisi sotto pressione) e a partire dal metanolo	Mensile	10 g CCl_4 per tonnellata di capacità di produzione totale di clorometani	1,5 mg/l	
	Giornaliero	20 g/t	3 mg/l	(4)
3. Produzione di clorofluorocarburi (4)	Mensile	—	1,5 mg/l	
	Giornaliero	—	3 mg/l	(4)

(*) L'art. 14 si applica, tra l'altro, all'utilizzazione di tetracloruro di carbonio nelle lavanderie industriali.

(1) Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato II, paragrafo 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti che utilizzano CCl_4 come solvente.
(2) Se gli scarichi non superano 30 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.
(3) Tenuto conto della volatilità del tetracloruro di carbonio, per garantire il rispetto dell'art. 6, comma 2, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria di depurazione aperta degli effluenti contenenti tetracloruro di carbonio, il rispetto dei valori limite deve essere verificato, a monte dei corrispondenti impianti, assicurando nel contempo che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.
(4) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tetracloruro di carbonio negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa.

· Un rivelatore sensibile deve essere impiegato quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione (1) è di 0,1 µg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è opportuno un limite di determinazione (1) di 0,1 mg/l.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corripondere a ± 50% per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione (1).

---

(1) Per «limite di determinazione» di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL DDT (1) (2)

La concentrazione di DDT nell'ambiente idrico, per sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera notevole col tempo.

---

(1) La somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano;
1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano;
1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene;
1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano.

(2) L'art. 14 si applica al DDT ove siano individuate fonti di inquinamento diverse da quelle menzionate nel presente allegato.

Valori limite (1)

Tipo di stabilimenti industriali (2) (3)	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		g/t di sostanze prodotte trattate o utilizzate	mg/l di acqua scaricata	
Produzione del DDT, compresa la formulazione sul posto del DDT	Mensile	8	0,7	(4)
	Giornaliero	16	1,3	(4)
	Mensile	4	0,2	1-1-1991
	Giornaliero	8	0,4	1-1-1991

---

(1) Per quanto riguarda i nuovi impianti, i migliori mezzi tecnici disponibili debbono già permettere di prevedere, nel caso del DDT, norme di emissione inferiori a 1 g/t di sostanze prodotte.

(2) Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato II, comma 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti di formulazione del DDT lontano dal luogo di produzione e al settore di produzione del dicofol.

(3) Se gli scarichi non superano 1 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

(4) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del DDT negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione (1) per il DDT totale è pari a circa 4 µg/l per le acque e a 1 µg/l per gli effluenti, a seconda del numero dei componenti estranei contenuti nel campione.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del DDT nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. il limite di determinazione (1) è pari a 1 µg/kg.

3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50% per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione (1).

---

(1) Per «limite di determinazione» di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL PENTACLOROFENOLO (*) (**)

La concentrazione di PCP nei sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera significativa col tempo.

Valori limite (1)

Tipo di stabilimenti industriali (2) (3)	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		g/t capacità di produzione capacità di utilizzazione	mg/l di acqua scaricata	
Produzione del PCP Na per idrolisi dell'esaclorobenzene	Mensile	25	1	(3)
	Giornaliero	50	2	(3)

(*) Composto chimico denominato 2,3,4,5,6-pentacloro-1-idrossibenzene e suoi sali.

(**) L'art. 14 si applica al pentaclorofenolo, ed in particolare alla sua utilizzazione nel trattamento del legno.

(1) Fra gli stabilimenti industriali interessati dall'allegato II, comma 3, è fatto speciale riferimento agli stabilimenti che producono pentaclorofenato sodico mediante saponificazione e a quelli che producono pentaclorofenato mediante clorurazione.

(2) Se gli scarichi non superano 3 kg all'anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

(3) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con adeguato solvente. Il limite di determinazione (1) è di 2 μg/l per gli effluenti e di 0,1 μg/l per l'ambiente idrico.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del pentaclorófenolo nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione (1) è pari a 1 μg/kg.

3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50% per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione (1).

---

(1) Per «limite di determinazione» di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:

La legge 10 maggio 1986, n. 319, reca: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

Nota all'art. 7:

Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

Nota all'art. 15:

Il testo degli articoli 23-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305, e 24 della legge n. 319/1976, è il seguente:

«Art. 23-*bis*. — Chiunque viola le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 24. — Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa».

88G0260

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652169) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.